

## **LA VERIFICA TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI SECONDO IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: UN CASO ESEMPLARE DI.....SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE.**

(di Gerardo Porreca)

Per approfondire il tema della verifica tecnico-professionale prevista dal D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, occorre distinguere il caso della attività svolta nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile da quella imprenditoriale in genere.

Per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili il legislatore con il D. Lgs. n. 81/2008 ha previsto due tipi di verifiche di idoneità tecnico-professionale una stabilita con l'art. 90 comma 9 lettera a) a carico del committente o responsabile dei lavori e da effettuare nei confronti dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e l'altra con l'art. 97 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 a carico del datore dell'impresa affidataria da effettuare nei confronti delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi che operano nel cantiere edile.

Secondo l'art. 90 comma 9 lettera a), infatti, *“Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII“*, allegato che riporta tutta una serie di documenti che le imprese devono esibire almeno e consistente nella:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisoria
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81/2008
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81/2008
- i) documento unico di regolarità contributiva
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008

obbligo posto anche a carico dei lavoratori autonomi che devono esibire almeno la seguente documentazione:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoria
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal decreto

legislativo  
e) documento unico di regolarità contributiva.

Ma non basta. Con la lettera b) del comma 9 dello stesso art. 90 il legislatore stabilisce che il committente o al responsabile dei lavori effettuino una ulteriore verifica sulle imprese esecutrici e riguardante la loro organizzazione, la regolarità della loro posizione nei confronti degli istituti assicuratori ed il rispetto dei contratti collettivi. In base a tale comma b) infatti le imprese esecutrici devono esibire al committente o al responsabile dei lavori, oltre alla documentazione sopraindicata e contenuta nella lettera a), anche:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

Il legislatore, comunque, ha inteso introdurre delle semplificazioni documentali che riguardano però soltanto i lavori di cui al comma 11, e cioè per i lavori privati e per i quali non è richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente in tal caso (art. 90 comma 9 lettera a secondo periodo) che le imprese (ed i lavoratori autonomi, si aggiunge) presentino al posto della documentazione sopraindicata di cui alla lettera a):

- il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato;
- il documento unico di regolarità contributiva;
- la autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.

ed al posto della documentazione di cui alla lettera b) (art. 90 comma 9 lettera b secondo periodo):

- il documento unico di regolarità contributiva;
- una autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Abbastanza complessa si presenta quindi la documentazione che sia le imprese esecutrici che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori o più precisamente devono consegnare in copia allo stesso committente o responsabile dei lavori considerato che questi, ai sensi della lettera c) del comma 9 dell'art. 90, è tenuto a trasmetterla pari pari, insieme al nominativo delle imprese esecutrici e prima dell'inizio di lavori oggetto sia del permesso di costruire che della denuncia di inizio di attività, all'amministrazione competente la quale con il Testo Unico ora è diventata pertanto destinataria di copiose documentazioni se solo si pensa che quanto sopra detto si applica a tutte le imprese ed a tutti i lavoratori autonomi che operano nei numerosi cantieri ubicati nella zona di loro competenza.

Il legislatore in più ha posto in capo al committente o al responsabile dei lavori (art. 90 comma 9 lettera c secondo periodo) l'obbligo della trasmissione della documentazione sopraindicata all'amministrazione competente anche per i lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi ovvero di lavori realizzati direttamente dal committente con proprio personale dipendente senza il ricorso all'appalto.

Da quanto sopra detto discende quindi che il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro assegna all'amministrazione concedente una parte attiva per quanto riguarda i lavori nei cantieri temporanei o mobili nel senso che la stessa amministrazione viene in definitiva chiamata ad intervenire sia nel caso di inadempienze comunicate dall'organo di vigilanza che nel caso

delle inadempienze accertate direttamente da essa avendo stabilito il D. Lgs. n. 81/2008 che in assenza del documento unico di regolarità contributiva (art. 90 comma 9 lettera c terzo periodo) o del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b), quando previsti, oppure in mancanza della notifica preliminare di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (art. 90 comma 10).

Per quanto riguarda, invece, le attività svolte in ambienti diversi dai cantieri edili più semplice appare la situazione attualmente in quanto in attesa dell'entrata in vigore del D.P.R. previsto dall'art. 6 comma 8 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008 con il quale sarà definito il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi il D. Lgs. n. 81/2008 medesimo con l'art. 26, riguardante gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, prevede a carico del datore di lavoro committente che affida dei lavori in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, una verifica tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, verifica da effettuare, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 26 medesimo mediante:

- a) l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b) l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In conclusione, quindi, se l'obiettivo della delega di cui alla legge n. 123/2007 era quello di introdurre una semplificazione degli obblighi documentali quello che ora viene da chiedersi è: ma abbiamo raggiunto tale risultato?